

GUCCI

PRINCIPI DI
SOSTENIBILITÀ

GUCCI

PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

GUCCI e il Gruppo Kering hanno assunto i seguenti impegni:

- tutelare i diritti umani, il benessere dei lavoratori e giuste condizioni di lavoro;
- garantire a tutti i lavoratori un salario dignitoso;
- non servirsi del lavoro infantile e/o forzato;
- fare un uso consapevole delle risorse naturali e ottimizzare l'efficienza dei materiali e delle risorse utilizzati;
- preservare e proteggere la biodiversità e salvaguardare il funzionamento dell'ecosistema;
- fare un uso responsabile dell'acqua;
- ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre al minimo la produzione;
- impegnarsi per rallentare e attenuare il cambiamento climatico;
- esercitare un'influenza positiva sulle comunità locali;
- rispettare il benessere degli animali e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente;
- favorire l'approvvigionamento sostenibile dei materiali di produzione e per gli imballaggi.

Con questi Principi di Sostenibilità si intende sostenere tale impegno.

I fornitori Gucci si impegnano a rispettare i Principi di Sostenibilità attraverso la firma del presente documento.

Laddove manchino prove scientifiche certe riguardo alle problematiche ambientali e alla salute umana, GUCCI e il Gruppo Kering adottano il principio di precauzione che comporta la necessità di agire con cura e prudenza per ridurre al minimo i possibili impatti.

Per quanto riguarda i diritti umani, i diritti dei lavoratori, la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto del benessere degli animali il Fornitore si atterrà ai regolamenti, alle leggi, alle autorizzazioni, alle direttive, ai Contratti Collettivi e ai Contratti Integrativi vigenti, nonché ai presenti Principi di Sostenibilità e alle Convenzioni e alle Dichiarazioni Internazionali elencate nel paragrafo G del presente documento, e agirà di conseguenza.

Qualora l'ambito di applicazione dei Principi di Sostenibilità, in virtù di accordi o convenzioni vigenti nell'area geografica dove opera il Fornitore, coincida con quello di leggi nazionali, chiederemo che siano applicate le norme più rigorose a tutela dei diritti umani e dell'ambiente.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori condanneranno e combatteranno la corruzione in tutte le sue forme, compresi l'estorsione e il taglieggiamento.

Il Fornitore comunicherà i Principi di Sostenibilità ai subfornitori addetti alla produzione, alle altre attività e all'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti, e assicurerà che i fornitori abbiano firmato un documento dove dichiarano di riconoscere e accettare i Principi di Sostenibilità o un documento equivalente.

GUCCI

Se lo riterrà opportuno, il Fornitore potrà includere i Principi di Sostenibilità o un documento equivalente nei suoi contratti con i subfornitori.

Il campo di applicazione di questi principi comprende tutti i subfornitori, inclusi i fornitori di materiali (materiali di produzione e imballaggio) e di servizi utilizzati per la produzione o lo svolgimento di attività per conto di Gucci, esclusi i Subfornitori di beni e servizi non direttamente correlati alle forniture a Gucci (ad es. le aziende erogatrici di elettricità e gas, i consulenti, i fornitori di merci e accessori, ecc.) e i Subfornitori di macchinari e attrezzature adibiti alla produzione.

Sarà compito del FORNITORE e dei suoi subfornitori vigilare sul rispetto di questi obblighi.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori autorizzeranno l'accesso ai locali, al personale e ai dipendenti per lo svolgimento di verifiche ispettive e di controlli e anche per richieste di informazioni da parte di GUCCI e/o dei Controllori.

Ove opportuno, per garantire la conformità ai Principi di Sostenibilità il Fornitore dovrà adottare e chiedere ai suoi subfornitori di adottare i codici etici, le certificazioni e/o gli standard (se disponibili e riconosciuti internazionalmente) applicabili ai procedimenti e ai materiali.

RISPETTO PER I DIRITTI UMANI E I DIRITTI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO

Tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, a tempo determinato o con contratti con agenzie interinali, devono avere contratti di lavoro che rispettino la legislazione locale. I contratti di lavoro devono includere la retribuzione, i termini di pagamento, le detrazioni, le indennità, l'orario di lavoro, le ferie, i periodi di preavviso, le indennità di malattia, le indennità di maternità e tutti gli altri aspetti relativi al lavoro previsti a livello locale.

Sarà fatto tutto il possibile per offrire un lavoro regolare e sicuro. Il ricorso a contratti a tempo determinato o ai contratti di lavoro somministrato non deve essere utilizzato come strumento per negare ai lavoratori i diritti e i loro benefit sanciti dalle leggi del lavoro. Si incoraggiano i contratti di apprendistato e di formazione, ma devono prevedere una retribuzione conforme alla legge e fornire adeguati livelli di formazione e sviluppo.

Il lavoro a domicilio è ammesso solo se il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto conforme alla legge, conforme alle disposizioni in materia di impiego, salute e sicurezza richiamate nel presente documento e deve osservare tutta la legislazione e i regolamenti applicabili. Il lavoro a domicilio deve essere remunerato in base a una tariffa oraria minima garantita e che consenta di verificare tutti i calcoli effettuati per stabilire la retribuzione e la capacità produttiva. Il lavoro iniziato in uno stabilimento non deve essere riassegnato sotto forma di lavoro a domicilio, da completare all'esterno del luogo di lavoro.

La forza lavoro utilizzata dal FORNITORE e dai suoi subfornitori comprenderà esclusivamente personale salariato / soci lavoratori / o collaboratori (il **"Personale"**), di cui il fornitore si assume la completa responsabilità per quanto riguarda:

l'amministrazione del personale

i rapporti diretti con loro per quanto riguarda le autorità responsabili dell'applicazione delle leggi vigenti in materia di luogo di lavoro, sicurezza e previdenza sociale e con i Sindacati.

Nei rapporti con il personale il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, salute e sicurezza, impiego e remunerazioni, previdenza e assistenza sociale, nonché i contratti collettivi nazionali approvati dai rispettivi organismi di appartenenza e i contratti territoriali e aziendali, compresi quelli integrativi, vigenti nell'intero periodo di validità del contratto.

GUCCI

LAVORO INFANTILE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non si serviranno del lavoro infantile né lo agevoleranno. Si intende per lavoro infantile quello di persone con meno di 15 anni d'età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima di impiego stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata.

Laddove consentito dalla legge, i ragazzi o i giovani lavoratori di età inferiore a 18 anni, tuttavia, non dovranno lavorare di notte e non dovranno essere esposti a situazioni pericolose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono sviluppare, partecipare e fornire il loro contributo alle politiche e ai programmi per il recupero di minori per i quali si riscontra già una situazione lavorativa, per garantire loro livelli adeguati d'istruzione.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori si accerteranno dell'esistenza di procedure di verifica dell'età e si baseranno unicamente sui documenti d'identità e sugli attestati d'istruzione rilasciati da enti pubblici.

LAVORO FORZATO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non agevoleranno il ricorso al lavoro forzato e all'inizio del rapporto di lavoro non chiederanno ai dipendenti di pagare depositi o la consegna di documenti d'identità.

Né l'azienda né le altre entità che le forniscono lavoratori tratteranno percentuali dei salari e delle indennità dei dipendenti né requisiranno loro beni e documenti per costringerli a proseguire il rapporto di lavoro.

I dipendenti avranno il diritto di lasciare il luogo di lavoro alla fine del normale orario di lavoro o in caso di emergenze mediche o familiari, e dovranno essere liberi di rescindere il contratto di lavoro dandone al datore di lavoro il ragionevole preavviso, conformemente a quanto previsto dalla legge vigente o dalle norme internazionali in materia di lavoro, qualora siano ancora più rigide.

Né il FORNITORE né le agenzie di lavoro interinale utilizzate

dal FORNITORE o dai suoi subfornitori dovranno partecipare alle attività riguardanti il traffico di esseri umani.

SICUREZZA NEL POSTO DI LAVORO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiranno ambienti di lavoro sicuri e salubri e adotteranno misure efficaci per prevenire potenziali incidenti e non pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

A tal fine il fornitore valuterà i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e ridurrà per quanto ragionevolmente possibile le cause di tali rischi;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori consegneranno al personale le specifiche attrezzature di protezione nei vari luoghi in cui il lavoro viene svolto, come previsto dalle leggi vigenti.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiranno l'accesso ad adeguati servizi igienici e sanitari e gli alloggi eventualmente messi a disposizione dei lavoratori dovranno soddisfare le loro necessità primarie.

Inoltre il FORNITORE e i suoi subfornitori formeranno periodicamente il personale riguardo agli aspetti della sicurezza e sugli standard e procedure da seguire, in modo che acquisiscano familiarità con l'uso dei dispositivi di sicurezza e con la valutazione dei rischi di incidenti per individuarne le cause reali e adottare misure di prevenzione; inoltre dovranno verificare che gli standard e le linee guida in materia di salute e sicurezza siano applicati in maniera coerente.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori nomineranno un rappresentante della direzione incaricato di predisporre un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i dipendenti.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiranno i diritti dei lavoratori di formare, partecipare a, ed organizzare sindacati di propria scelta, nonché il loro diritto di contrattare collettivamente con l'azienda. Qualora la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva fossero limitati dalla legge, l'azienda permetterà ai propri dipendenti di eleggere liberamente i loro rappresentanti.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori vigileranno affinché i rappresentanti dei lavoratori e il personale impegnato nell'organizzazione di questi ultimi non subiscano

GUCCI

discriminazioni, vessazioni, intimidazioni o ritorsioni.

Nei casi in cui il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva fossero limitati dalla legge, il FORNITORE e i suoi subfornitori agevoleranno, e non ostacoleranno, lo sviluppo di mezzi analoghi di libera e indipendente associazione e contrattazione.

DISCRIMINAZIONE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non praticeranno né promuoveranno alcuna forma di discriminazione o trattamento privilegiato riguardo ad assunzioni, remunerazioni, formazione professionale, carriera, licenziamenti o pensionamenti, né si baseranno su criteri di razza, classe sociale o nazionalità, casta, situazione familiare (compresi lo stato coniugale e lo stato di gravidanza), origine, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, stato civile, iscrizione a sindacati, opinioni politiche, età e qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non terranno comportamenti intimidatori, offensivi o miranti allo sfruttamento o alle molestie sessuali, compresi i gesti, il linguaggio e i contatti fisici, sia nel luogo di lavoro sia eventualmente in abitazioni o in altre aree che l'azienda metterà a disposizione dei lavoratori.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori tratteranno i propri dipendenti con dignità e rispetto. Il FORNITORE e i suoi subfornitori non istigheranno né tollereranno punizioni corporali o coercizione mentale e fisica, né abusi verbali verso i dipendenti.

ORARIO DI LAVORO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori rispetteranno le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro, festività ufficiali e ferie. La settimana lavorativa normale, escluso il lavoro straordinario, sarà quella stabilita dalla legge, ma in nessun caso supererà le 48 ore. L'orario e il regolamento di lavoro saranno stabiliti per iscritto dal contratto stipulato con il dipendente. I dipendenti usufruiranno di almeno un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi consecutivi.

Il lavoro straordinario sarà sempre volontario. Si ricorrerà al lavoro straordinario responsabilmente, tenendo conto dei seguenti fattori: la durata, la frequenza e il numero di ore

lavorate dal singolo lavoratore o dall'insieme del personale.

Le eccezioni a questa regola saranno ammesse solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

se l'orario di lavoro stabilito dalla legge vigente supera il limite sopra citato;

è in vigore un contratto collettivo di lavoro che preveda un orario di lavoro flessibile, comprendendo adeguati periodi di riposo: il lavoro straordinario dovrà essere volontario, non dovrà superare le 12 ore settimanali e non dovrà essere una consuetudine. Nei casi in cui lo straordinario sia necessario per soddisfare una richiesta a breve scadenza del mercato e il FORNITORE e i suoi subfornitori aderiscono a un accordo derivante dalla contrattazione collettiva con l'organizzazione dei lavoratori (come precedentemente definita) rappresentativa di una parte significativa della forza lavoro, l'azienda può chiedere il lavoro straordinario nel rispetto degli accordi stabiliti;

se il datore di lavoro potrà dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali, come picchi imprevisti della produzione, incidenti o emergenze.

Lo straordinario non deve essere utilizzato per sostituire il lavoro ordinario. Lo straordinario dovrà sempre essere remunerato con una maggiorazione e non deve mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei dipendenti.

EQUA REMUNERAZIONE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori rispetteranno i diritti dei lavoratori a una retribuzione dignitosa e dovranno fare in modo che il salario pagato per una normale settimana di lavoro corrisponda agli standard di legge o agli standard minimi del settore di riferimento e che sia sufficiente a soddisfare le esigenze primarie dei dipendenti, oltre che a fornire loro un qualche margine di guadagno discrezionale. Non saranno permesse le trattenute dal salario per scopi disciplinari. Le eccezioni a questa regola saranno ammesse solo se si verificheranno entrambe le seguenti condizioni.

la trattenuta salariale per motivi disciplinari è permessa dalle leggi nazionali;

GUCCI

è in vigore un accordo derivante dalla contrattazione collettiva;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori faranno in modo che la composizione dei salari e degli stipendi dei dipendenti sia chiaramente e debitamente dettagliata in forma scritta per ogni periodo di paga. Inoltre l'azienda dovrà accertarsi che il pagamento dei salari e degli stipendi sia conforme alle leggi applicabili e che il pagamento avvenga in contanti o con altre modalità tracciabili, come ritenuto più conveniente dai lavoratori.

Tutto il lavoro straordinario sarà remunerato con una maggiorazione secondo quanto previsto dalle leggi nazionali. Tuttavia nei paesi in cui le tariffe del lavoro straordinario non siano regolamentate da leggi o da contratti collettivi, il lavoro

straordinario dei dipendenti sarà remunerato secondo gli standard prevalenti nel settore, nel modo più favorevole per il lavoratore.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non redigeranno contratti che prevedano lavoro in nero o falsi apprendistati al solo fine di evitare l'adempimento degli obblighi in favore dei dipendenti stabiliti dalle regolamentazioni vigenti del luogo di lavoro e dalle leggi sulla previdenza sociale.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori esonereranno GUCCI da qualsiasi pretesa, reclamo o contestazione avanzati da loro amministratori, dirigenti, dipendenti, lavoratori e soci delle cui attività il fornitore si avvalga, anche attinenti ai rispettivi rapporti di lavoro o alla loro risoluzione, se originati in qualsiasi modo da azioni od omissioni del fornitore.

RISPETTO E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Il FORNITORE e suoi sub-fornitori dovranno rispettare tutta la Normativa Ambientale connessa con le attività oggetto del Contratto. Il FORNITORE e suoi sub-fornitori si impegnano ad ottenere e mantenere tutte le licenze, autorizzazioni, certificati e approvazioni richiesti ai sensi della Normativa Ambientale.

In ossequio alla Normativa Ambientale applicabile il FORNITORE e suoi sub-fornitori non dovranno utilizzare o incorporare alcun materiale che non sia pienamente conforme alla Normativa Ambientale e agli standard applicabili. Inoltre, il FORNITORE e suoi sub-fornitori si impegnano a conformarsi alle indicazioni della Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) pubblicata da Gucci, secondo i termini e le prescrizioni lì contenute, restando inteso che GUCCI avrà il diritto di valutare di volta in volta, anche tramite i Controlli, il livello di conformità raggiunto dal FORNITORE e fornire, se necessario, le ulteriori istruzioni volte a migliorarlo.

In ossequio alla Normativa Ambientale applicabile, il FORNITORE e suoi sub-fornitori non dovranno consentire il rilascio di alcun Materiale Pericoloso nell'ambiente e, in caso di rilascio, dovranno tempestivamente svolgere e porre in essere qualsiasi indagine, studio, prelievo, test, pulizia, rimozione, rimedio o qualsiasi altra azione necessaria a rimuovere o ripulire tali Materiali Pericolosi in conformità con i requisiti prescritti dalla Normativa Ambientale applicabile.

Il FORNITORE e suoi sub-fornitori dovranno comunicare a GUCCI qualsiasi sostanza pericolosa o tossica presente, o in cui GUCCI e i suoi Collaboratori potrebbero imbattersi, nell'utilizzo o possesso dei Prodotti e dovranno fare del loro meglio al fine di ridurre la loro pericolosità e tossicità. Salvi gli obblighi di riservatezza e confidenzialità, il FORNITORE dovrà tempestivamente fornire a GUCCI, su richiesta di quest'ultima, copia di tutte le relazioni in materia ambientale e di tutte le indagini realizzate o ricevute dal FORNITORE relative al rispetto da parte del FORNITORE della Normativa Ambientale applicabile alle attività oggetto del Contratto.

Il FORNITORE e suoi sub-fornitori dovranno informare per iscritto GUCCI: (i) prontamente, non appena ne abbiano avuta conoscenza di (x) ogni fatto, circostanza, condizione o evento che possa costituire la base per una Richiesta Ambientale relativa ai Prodotti, nei confronti del FORNITORE, di GUCCI e/o di terzi, o (y) di qualsiasi richiesta ambientale pendente o minacciata relativa ai Prodotti, nei confronti del FORNITORE, di GUCCI e/o di terzi. Tale comunicazione dovrà contenere una descrizione della richiesta ambientale nel modo più dettagliato possibile unitamente a (o comunque non appena possibile) una descrizione dell'azione che tale persona o ente ha intrapreso o intende intraprendere al riguardo e, successivamente, di volta in volta, report dettagliati ragionevolmente richiesti da GUCCI; e (ii) tempestivamente, non appena disponibili, copia di tutte le comunicazioni scritte scambiate con le competenti autorità o connesse con la Richiesta Ambientale relativa ai Prodotti.

GUCCI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

- rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme in materia di protezioni ambientale;
- adottare il principio di precauzione ogni qualvolta manchino prove scientifiche sulle sfide ambientali, e agire con cura e cautela per minimizzare gli impatti potenziali;
- fare un uso consapevole delle risorse naturali e ottimizzare l'efficienza dei materiali e delle risorse utilizzati;
- ridurre i consumi di energia;
- ottimizzare la gestione dell'acqua, salvaguardare le risorse idriche, ridurre i consumi idrici e preservare la qualità dell'acqua;
- assicurare che le loro attività si svolgono nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ambiente, e in ogni caso essere disponibili a implementare iniziative che vadano oltre quelle strettamente necessarie per il rispetto delle leggi;
- ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre al minimo la produzione di scarti e di acque reflue;
- proteggere la biodiversità, salvaguardare il funzionamento dell'ecosistema e rispettare la flora e la fauna selvatiche protette da leggi nazionali e internazionali applicando le norme più rigide;
- promuovere la trasparenza e la responsabilità sugli impatti ambientali delle attività svolte;
- attuare politiche e sistemi di gestione che agevolino costanti miglioramenti in campo ambientale con il fine di ridurre gli impatti negativi esercitati sull'ambiente dalle sue attività e, ove possibile e opportuno, cercando di compensare le conseguenze negative residue.

RIDUZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

GUCCI e il Gruppo Kering si impegnano ad assicurare che tutte le sostanze chimiche pericolose siano gradualmente ritirate ed eliminate dai processi produttivi entro il 2020. Per raggiungere quest'obiettivo è stata redatta una lista delle sostanze soggette a restrizioni (Manufacturing Restricted Substances List o MRSL).

Tale lista delle sostanze a uso limitato (MRSL) nella produzione intende essere una guida per risolvere il problema delle sostanze pericolose che potrebbero essere usate e riversate nell'ambiente durante la produzione e i procedimenti correlati, nonché delle sostanze potenzialmente presenti nei prodotti finiti.

Le limitazioni si propongono di vietare ai fornitori e ai subfornitori di GUCCI l'uso intenzionale delle sostanze elencate nella MRSL, con le modalità che saranno fornite da Gucci in prossime comunicazioni.

Dal 2015 Gucci presiede la Commissione di Sostenibilità della Camera Nazionale della Moda con la finalità di guidare la messa a punto di azioni e progetti nell'ambito della responsabilità sociale e ambientale. Un primo risultato raggiunto è l'emissione delle linee guide sui requisiti eco-tossicologici per articoli di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori, quale riferimento per tutta la filiera.

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Gucci e il Gruppo Kering si impegnano ad attuare prassi etiche nella cattura, il mantenimento, la riproduzione, l'allevamento, il trasporto, la movimentazione e la macellazione degli animali nelle proprie catene di approvvigionamento di pelle, pellicce, pelli pregiate e fibre tessili. Riteniamo che tutti gli animali, nel rispetto delle esigenze di ciascuna specie, dovrebbero beneficiare della:

- libertà dalla fame e dalla sete, attraverso un facile accesso ad acqua potabile e a una dieta che li mantenga in buona salute e in pieno vigore;
- libertà dal disagio, fornendo un ambiente adeguato, incluso un riparo e una zona comoda per il riposo;

GUCCI

libertà dai dolori, dalle ferite o dalle malattie, attraverso la prevenzione o la diagnosi rapida e il trattamento;

libertà di esprimere i loro comportamenti naturali, fornendo uno spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie;

libertà dalla paura e dallo stress, garantendo condizioni e un trattamento che evitino la sofferenza psicologica.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono assicurare che la cattura, il mantenimento, la riproduzione, l'allevamento, il trasporto, la movimentazione e la macellazione degli animali rispettino la legislazione e le regolamentazioni locali applicabili in materia di benessere degli animali, in materia sociale e ambientale, come anche gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani e diritti dei lavoratori. Inoltre, devono essere seguite le norme in materia di benessere degli animali accettate sul piano internazionale, come quelle emanate dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (World Organization for Animal Health).

L'uso di pelli di animali o di altri prodotti provenienti dal commercio illegale di specie selvatiche è severamente proibito.

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI E IMBALLAGGI

La conformità con i Principi di Sostenibilità dovrà essere garantita in tutta la catena di fornitura. A tal fine è indispensabile che il FORNITORE e i suoi subfornitori siano consapevoli dei principali impatti sociali e ambientali derivanti dall'intera catena di fornitura (approvvigionamenti di materie prime, imballaggi e servizi, nonché attività affidate a terzi o appaltate) e che scelgano prestatori d'opera che attenendosi ai Principi di Sostenibilità dovranno:

tutelare i diritti umani, il benessere e giuste condizioni di lavoro;

garantire a tutti i lavoratori un salario sufficiente per vivere. I salari dovranno sempre essere sufficienti a soddisfare almeno le necessità primarie dei lavoratori e delle loro famiglie ed altre esigenze considerate ragionevoli;

non servirsi del lavoro infantile e/o forzato;

fare un uso consapevole delle risorse naturali e ottimizzare l'efficienza dei materiali e delle risorse utilizzati;

garantire la gestione e la conservazione dei suoli (per le materie prime agricole);

preservare e proteggere la biodiversità e salvaguardare il funzionamento dell'ecosistema;

fare un uso responsabile dell'acqua;

ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre al minimo la produzione;

impegnarsi per rallentare e attenuare il cambiamento climatico;

rispettare le leggi nazionali e internazionali, nonché le convenzioni e i trattati internazionali;

esercitare un'influenza positiva sulle comunità locali;

aderire agli standard di benessere degli animali descritti in questi Principi, ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla biodiversità e rifiutare qualsiasi esperimento sugli animali;

fare in modo che i prodotti forniti a Gucci non contengano metalli ricavati da minerali o loro derivati provenienti da zone di guerra che direttamente o indirettamente finanziano o sostengono gruppi armati;

garantire la totale tracciabilità delle materie prime e fornire a Gucci informazioni sulla loro origine.

GUCCI

Sono interessati i seguenti materiali e servizi:

Pelle

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

accertarsi che le forniture di pellami non provengano da aziende coinvolte nella deforestazione nel bioma dell'Amazzonia dal luglio 2006, o da aziende incluse nell'elenco dell'embargo dell'Istituto Brasiliano delle Risorse Naturali Rinnovabili e Ambientali, IBAMA (www.ibama.gov.br), o situate nei terreni boschivi tradizionali (Native Forest Land) dell'Argentina protetti dalla legge di zonamento (Zoning Law).

garantire la tracciabilità (e la documentazione) delle forniture di pelle;

garantire che la cattura, il mantenimento, la riproduzione, l'allevamento, il trasporto, la movimentazione e la macellazione di animali vivi siano effettuati nel rispetto dei più alti standard sul benessere degli animali e con un impatto minimo sull'ambiente e sulla biodiversità;

assicurare che le forniture di pelle non provengano da aziende che utilizzano, direttamente o indirettamente (tramite la produzione di foraggi per animali), terreni di ecosistemi naturali sensibili (particolarmente foreste e praterie) con un elevato valore in termini di conservazione recentemente (dal 2009) convertiti a pascolo;

accertarsi che la pelle non provenga da operazioni di messa al pascolo di bestiame su terre contese da gruppi indigeni o su aree protette da leggi federali, statali o locali, oppure in aziende incluse nell'elenco dell'embargo del Ministero del Lavoro e dell'Occupazione brasiliano, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego: www.mte.gov.br).

Pelli pregiate

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

non utilizzare pelli appartenenti a specie incluse nella

Lista Rossa dell'IUCN classificate come "quasi minacciate", "vulnerabili", "in pericolo" o "gravemente in pericolo";

assicurare che tutte le specie elencate nelle Appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) dispongano delle adeguate licenze CITES, che il fornitore deve aver verificato;

garantire di non commerciare (comprare o vendere) specie vietate (cfr. Appendice I CITES) e che tutto il commercio delle pelli osservi la legislazione nazionale e internazionale;

garantire la totale tracciabilità delle pelli dalle origini allo stato brado e/o alle operazioni di allevamento in cattività;

fornire a Gucci le informazioni relative all'origine delle pelli (risalendo al paese/all'azienda) secondo quanto richiesto.

aderire agli standard di benessere degli animali descritti in questi Principi e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla biodiversità;

includere nei contratti dei subfornitori norme sull'uccisione degli animali con metodi umani;

rifornirsi preferibilmente attraverso operazioni di allevamento in cattività che possono essere verificati da terzi quanto al fatto che i relativi paesi dispongano di una solida legislazione sul benessere e sul commercio degli animali, e la applichino effettivamente.

Fur free

A ottobre 2017 Gucci ha comunicato il suo impegno alla totale abolizione dell'uso, della promozione e della pubblicità di pellicce animali a partire dalla collezione Primavera Estate 2018. Grazie ad una partnership di lungo termine con LAV e The Humane Society, Gucci è entrata a far parte del Fur Free Retailer Program.

GUCCI

Gomma

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

garantire che la gomma non provenga da piantagioni costituite di recente (dal 2004) abbattendo foreste naturali o convertendo zone di produzione mista agricolo-forestale (ad es. la cosiddetta "jungle rubber") a favore di piantagioni a monocultura. Sono ad alto rischio gli approvvigionamenti provenienti dalle seguenti aree: Gabon, Laos, Cambogia, Cina, Indonesia;

garantire che la gomma non provenga da piantagioni che sono state create su terreni sottratti alle comunità locali senza il loro "assenso preliminare, libero e informato".

Legno, carta e prodotti derivati

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

assicurarsi che tutto il legno, la carta e i prodotti derivati siano certificati FSC. È preferibile il ricorso a fibre riciclate. Se la certificazione del FSC non fosse disponibile, può essere usata anche quella PEFC; accertarsi che la carta sia senza cloro;

Laddove le certificazioni non siano disponibili, evitare di usare legno, carta e prodotti derivati provenienti:

da paesi ad alto rischio, inclusi l'Indonesia, l'Amazzonia oppure dalle antiche foreste del nord degli Stati Uniti e dell'Europa;

dalla deforestazione delle regioni tropicali (ossia le foreste naturali);

da piantagioni che sono ottenute dalla conversione di foreste tropicali o torbiere (data limite: 1994);

da foreste vergini, pluviali o a rischio, come le foreste boreali in Canada e in Russia;

evitare l'uso di carta proveniente da fornitori controversi inclusi nella lista di Greenpeace.

Plastica

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

non fare uso di PVC nei prodotti e negli imballaggi;

preferire le plastiche ottenute da materiali riciclati o biologici (non di origine fossile e non contenenti petrolio). Sono da preferire le plastiche biodegradabili o compostabili;

evitare l'uso di plastiche non riciclabili e le nano plastiche (micro particelle di plastica);

accertarsi che la componente bioplastica della plastica (colture agricole, rifiuti organici, proteine, ecc.) non sia stata prodotta a partire da organismi geneticamente modificati;

assicurare che la produzione utilizzata non sia di origine alimentare, ma provenga piuttosto da parti non commestibili delle piante, risorse forestali, da proteine provenienti da scarti, ecc.

Cotone

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

non acquistare cotone proveniente da produttori/fornitori che si servono di lavoro minorile. Questa condizione esclude l'Uzbekistan come paese fornitore di cotone;

rifornirsi di cotone organico certificato se possibile, e considerare il cotone equo e solidale (FairTrade) o quello proveniente da colture biologiche come un'alternativa;

evitare l'uso di cotone geneticamente modificato;

evitare l'uso di cotone proveniente da zone in guerra.

Lana

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

assicurare che l'allevamento di ovini non abbia causato la recente conversione di ecosistemi sensibili

GUCCI

e importanti e non stia causando un grave degrado dei terreni dovuto all'erosione del suolo e all'uso di agenti chimici;

accertarsi che le forniture di lana possiedano i requisiti del marchio Ecolabel dell'UE. Questa certificazione garantisce bassi livelli di residui chimici nella lana greggia;

garantire che la lana non sia stata prodotta utilizzando tecniche di "mulesing";

aderire agli standard di benessere degli animali descritti in questi Principi e garantire un impatto minimo sull'ambiente e sulla biodiversità;

Piume e piumino

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

assicurare che le piume e i piumini provengano da paesi dell'Unione europea;

assicurare che le piume e i piumini non siano state asportati da animali vivi;

assicurare che le piume e i piumini non provengano da animali che, per qualsiasi ragione, siano stati sottoposti ad alimentazione forzata durante la loro vita produttiva per nessuna ragione;

garantire, a tutti i livelli della catena di fornitura, la piena tracciabilità delle piume e dei piumini utilizzati.

Diamanti

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno adoperarsi, fin da ora, per fornire a Gucci solo diamanti o prodotti contenenti diamanti che osservino le seguenti disposizioni:

I diamanti devono provenire da fornitori diretti e indiretti che siano membri certificati del Responsible Jewellery Council (RJC);

I diamanti devono essere accompagnati dalla dichiarazione rilasciata dal Sistema di garanzia del World Diamond Council System of Warranties (che si applica ai diamanti tagliati e lavorati del Processo di Kimberley), la quale recita:

"I Diamanti di cui alla fattura sono stati acquistati da fonti legittime, non coinvolte nel finanziamento di conflitti e in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Con la presente, il venditore garantisce che questi diamanti non sono diamanti provenienti da zone di conflitto, basandosi sulla conoscenza personale e/o garanzia scritta trasmessa dal fornitore di questi diamanti."

I diamanti possono anche essere forniti attraverso una catena di approvvigionamento composta da operatori che applicano uno o più dei seguenti standard etici privati:

I principi di buona prassi De Beers (BPP)

Forevermark di De Beers

Dominion Diamond CanadaMark™

Altri standard considerati da Kering equivalenti agli standard sociali, economici, ambientali ed etici sopraindicati.

I fornitori di diamanti si impegnano anche a compiere ogni ragionevole sforzo per fornire a Gucci informazioni supplementari riguardo all'origine e al "tragitto" dei diamanti. Tali informazioni possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi seguenti:

dove sono stati estratti i diamanti e da chi;

chi ha commerciato i diamanti e dove;

chi ha tagliato e lavorato i diamanti e dove;

Oro

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno fin da ora fornire a Gucci solo l'oro e prodotti contenenti oro che soddisfino almeno uno dei requisiti seguenti:

l'oro è acquistato dal fornitore nell'ambito della struttura etica di Kering per l'oro (Kering Ethical Gold Framework) da uno o più raffinatori selezionati di Kering;

l'oro artigianale è acquistato dal fornitore presso

GUCCI

miniere certificate da terzi, quali le organizzazioni Fairtrade o Fairmined;

l'oro è acquistato dal fornitore presso miniere o compagnie minerarie certificate dal RJC;

l'oro è ottenuto dal fornitore attraverso operazioni di verifica, che Kering ritiene equivalenti agli standard sociali, economici, ambientali ed etici sopraindicati.

Pietre e metalli preziosi

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

garantire che le pietre e i metalli preziosi non provengano da attività o da organizzazioni finanziatrici di conflitti o terrorismo o dedite alla violazione dei diritti umani;

garantire che le pietre e metalli preziosi forniti siano stati estratti rispettando gli standard sociali e ambientali più rigorosi;

evitare di rifornirsi di pietre e metalli preziosi provenienti da zone in guerra;

adottare certificazioni internazionalmente riconosciute relative all'integrità dei processi e della catena di fornitura di pietre e metalli preziosi, (ad esempio il Codice di comportamento COP - Code of Practices) del RJC - Responsible Jewellery Council);

accertarsi che tutti i soggetti della catena di fornitura (ad esempio gli operatori delle miniere) aderiscano ai principi della Dichiarazione dei Diritti umani delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (UNDRIP).

Nanomateriali

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

non utilizzare applicazioni delle nanotecnologie (prodotti, materie prime e processi) ove non ci siano prove scientifiche sull'assenza di potenziali impatti sulla salute umana e sull'ambiente, inclusa una valutazione degli impatti di fine vita.

Profumi e cosmetici

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

astenersi dal praticare test su animali per cosmetici e profumi così come tutti gli ingredienti utilizzati per la loro creazione.

Fornitori di prodotti alimentari

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno fornire prodotti alimentari che garantiscano la salute e la sicurezza dei consumatori. Pertanto è essenziale garantire l'uso di prodotti intrinsecamente sicuri e monitorare costantemente i rischi derivanti dalla contaminazione di materie prime, materiali per gli imballaggi, impianti e i processi di produzione e distribuzione.

Per quanto riguarda i contaminanti chimici, microbiologici e biologici e i particolati, oltre a rispettare le leggi vigenti i prodotti alimentari dovranno anche:

non provenire da materie prime derivanti da OGM, non contenere particelle di OGM e non essere fabbricati con OGM;

essere realizzati privilegiando l'uso di materie prime naturali e biologiche oppure, ove il gusto o la tecnologia non lo consentano, utilizzare ingredienti estratti con metodi naturali e limitare l'uso di additivi ai casi di comprovato vantaggio sia per i prodotti che per i consumatori.

Le confezioni dei generi alimentari non solo dovranno riportare i dati richiesti dalla legge, ma dovranno anche fornire al consumatore informazioni chiare ed esaustive sui valori nutrizionali, la scadenza, le modalità di conservazione e utilizzo dei prodotti e le sostanze allergeniche contenute, nonché suggerimenti per aiutare i consumatori a migliorare le loro abitudini alimentari. Inoltre le confezioni dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e di sicurezza.

Servizi post-vendita

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

GUCCI

utilizzare prodotti a basso impatto ambientale e non contenenti sostanze chimiche pericolose;

utilizzare tecniche e apparecchiature non pregiudizievoli per la qualità dell'aria negli edifici.

Servizi di pulizia

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

utilizzare prodotti di pulizia a basso impatto ambientale e non contenenti sostanze chimiche pericolose;

formare costantemente il personale sulle corrette procedure da seguire per effettuare le pulizie in sicurezza e ridurre gli impatti ambientali;

utilizzare tecniche e attrezzature di pulizia che riducano al minimo il consumo dei prodotti utilizzati, di acqua ed elettricità, la quantità di rifiuti, e che non pregiudichino la qualità dell'area negli edifici.

Servizi di manutenzione

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

usare prodotti e materiali non contenenti ingredienti potenzialmente pericolosi e facilmente biodegradabili;

utilizzare tecniche e attrezzature che riducano al minimo il consumo dei prodotti utilizzati, di acqua ed elettricità nonché la quantità di rifiuti e che attenuino l'impatto sulla qualità dell'area negli edifici.

Servizi di sicurezza

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno effettuare i servizi di sicurezza/guardiania attenendosi ai Principi volontari sulla sicurezza e sui diritti umani (Voluntary Principles on Security and Human Rights) in materia di sicurezza privata, rispettando in particolare le seguenti regole:

adottare criteri di buon comportamento e di ricorso alla forza tali da impedire gli abusi e reprimere i comportamenti scorretti e le violazioni dei diritti umani;

fornire solo servizi di prevenzione, protezione, vigilanza e difesa e non intraprendere attività di competenza esclusiva della polizia;

è vietato assumere o ingaggiare nei servizi di sicurezza persone colpevoli di violazioni dei diritti umani nello svolgimento delle attività di sicurezza;

il ricorso alla forza è permesso solo se strettamente necessario e dev'essere commisurato al pericolo;

utilizzare i servizi, la tecnologia e la sicurezza come strumenti di autodifesa e non con finalità offensive.

GUCCI

DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ

Per valutare l'effettiva applicazione dei Principi di Sostenibilità, su richiesta di Gucci, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno fornire:

- i loro impatti ambientali causati dai consumi di energia ed acqua, dalla produzione di rifiuti, dallo smaltimento delle acque reflue e di materiali;
- l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella produzione dei prodotti di GUCCI;
- informazioni sulla conformità e attuazione della MRSL;
- informazioni sui piani di sostenibilità, sulle iniziative intraprese e sui progressi realizzati;
- informazioni sui nuovi Fornitori o Subfornitori utilizzati nei processi produttivi e negli approvvigionamenti;
- informazioni sull'utilizzo di nano materiali e/o nanotecnologie utilizzati nei processi produttivi;
- informazioni sulla tracciabilità e sull'approvvigionamento delle materie prime utilizzate nelle produzioni di Gucci.

ELENCO DELLE CONVENZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

- ILO (International Labour Organization): www.ilo.org
- IPCC (Intergovernmental Panel On Climate Change): www.ipcc.ch
- IMO (International Maritime Organization): www.imo.org
- Millennium Ecosystem Assessment: www.unep.org
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development): www.oecd.org
- Ramsar Convention: www.ramsar.org
- Geneva Conventions: www.icrc.org
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- International Covenant on Civil and Political Rights
- UN (United Nations) Convention on the Rights of the Child
- UN (United Nations) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
- UN (United Nations) Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights
- UN Sustainable Development Goals
- UNDRIP UN principles in the Declaration of Human Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;
- Rio Declaration on Environment and Development: www.unep.org/rio20
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): unctad.org/en/Pages/Home.aspx
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): en.unesco.org/
- UNEP (United Nations Environment Program): www.unep.org
- FAO (Food and Agriculture Organization): www.fao.org

GUCCI

Rotterdam Convention: www.pic.int

WCED (World Commission on Environment and Development): <http://sustainabledevelopment.un.org/>

The Fundamental Conventions of the International Labour Organisation (ILO)

The Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code

FLA Workplace Code of Conduct and Compliance Benchmarks

SA8000 Social Accountability International (SAI)

Chiediamo quindi l'impegno da parte Vostra:

a rispettare i Principi di Sostenibilità, sottoscrivendoli attraverso la firma del presente documento;

a fornire, su nostra richiesta, informazioni dettagliate su programmi, azioni e progressi sulla reale applicazione dei Principi di Sostenibilità;

ad accettare le Verifiche Ispettive, annunciate e non, che ci riserviamo di eseguire e/o fare eseguire, finalizzate al monitoraggio del rispetto dei principi sottoscritti;

ad attuare le azioni correttive e migliorative richieste;

a fornire le informazioni aggiornate su qualsiasi nuovo Fornitore e/o Subfornitore utilizzato per il processo produttivo e nell'approvvigionamento di materiali, materie prime e servizi;

a mantenere, e rendere disponibili alle persone che si recheranno in verifica, appropriate registrazioni a dimostrazione della conformità ai principi sottoscritti;

a comunicare i Principi di Sostenibilità ai Sub fornitori, impegnati nella produzione, nelle lavorazioni e/o nell'approvvigionamento di materiali, materie prime e servizi e richiedere la firma di un documento che attesti la conoscenza e l'accettazione dei Principi di Sostenibilità o in alternativa, una dichiarazione equivalente;

a fare sottoscrivere ai Vostri Sub Fornitori, i Vostri stessi impegni, inclusa la disponibilità a ricevere verifiche ispettive e controlli da parte nostra e/o dei nostri rappresentanti.

Evidenziamo che il rispetto dei Principi di Sostenibilità è per noi un importante parametro di valutazione del Fornitore e che la violazione di tali principi e la mancanza di collaborazione nella individuazione ed adozione di azioni correttive potrebbe costituire elemento di risoluzione del rapporto commerciale.

Siamo certi che si unirà a noi nella promozione ed attuazione di valori così importanti che ci consentono di qualificarci come operatori eccellenti non soltanto per quanto riguarda la qualità dei nostri prodotti, ma anche per la nostra responsabilità sociale, ambientale ed economica verso le comunità nelle quali operiamo.